

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 2232 Anno 2018**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: SGADARI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 20/12/2017**

## **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Diana Ciro, nato a Napoli il 24/12/1972,

avverso la sentenza del 04/05/2016 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata truffa aggravata.

2. Ricorre per cassazione Ciro Diana, nel suo stesso interesse, deducendo:

1) violazione di legge per avere la Corte fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del ricorrente sulla sola scorta della individuazione fotografica del medesimo effettuata dalla persona offesa nella fase delle indagini

preliminari, senza che si fosse proceduto ad esaminare in dibattimento la vittima, essendo state le sue precedenti dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., il che, peraltro, ne avrebbe impedito il giudizio di attendibilità.

Su tali dichiarazioni, inoltre, i testi di polizia giudiziaria non avrebbero potuto riferire senza violare la norma di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.;

2) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto in conto le argomentazioni difensive volte ad evidenziare l'innocenza del ricorrente, adagiandosi sulla motivazione della sentenza di primo grado.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. E' orientamento pacifico di questa Corte che in tema di letture dibattimentali, il decesso del querelante integra una ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900; Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, Anceschi, Rv. 258064).

Nel caso in esame, sia la Corte che il Tribunale hanno fondato la conforme decisione di condanna non sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, ma sul contenuto della querela della persona offesa acquisita ex art. 512 cod. proc. pen., stante il fatto che costei, persona già anziana all'epoca del fatto, non era in condizioni di salute tali da poter essere esaminata al dibattimento, non essendo neanche in condizione di parlare, così come specificato dal Tribunale.

Tale situazione è assimilabile a quella del decesso della persona offesa di cui alla sentenza citata, mutuandone identica ratio, costituita dal fatto che l'esame dibattimentale non si era potuto svolgere non per volontà della vittima, ma per circostanze obiettive ed imprevedibili, le quali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 111, comma 5, Costituzione, costituiscono una deroga al generale principio dell'assunzione della prova in contraddittorio, consentendo al giudice di fondare il proprio giudizio anche se non vi sia stata tale modalità di assunzione e la conseguenziale impossibilità di attivare il meccanismo di cui all'art. 500 cod. proc. pen. pure richiamato in ricorso.

1.2. Il giudizio espresso dai giudici di merito, peraltro, a maggior conforto della attendibilità delle dichiarazioni della vittima, così puntualmente saggiate a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si è fondato anche sulla circostanza

che ella aveva individuato in fotografia il ricorrente come autore della truffa e tale verbale di individuazione fotografica, come risulta dalla sentenza di primo grado, è stato prodotto agli atti, avendo il primo giudice verificato che esso contenesse molte fotografie.

In ogni caso, tale atto – che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è utilizzabile come prova atipica in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023) – era divenuto irripetibile a seguito delle condizioni di salute della vittima, sicchè poteva essere legittimamente acquisito e sulla effettiva verifica di esso, come indicato nella sentenza impugnata, aveva riferito un teste di polizia giudiziaria, a prescindere dalle valutazioni da questi espresse sulla sua attendibilità, autonomamente fatte proprie dai giudici di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso pecca per genericità.

Secondo il condiviso insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e, cioè, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato, per l'appunto, a rinviare all'atto di appello, a fronte della valorizzazione da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione fotografica, giudicate attendibili.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.12.2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA